

# Comune di Bosnasco

Provincia di Pavia

## IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 25 del 23-12-2022

**Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022 e parere sul contratto decentrato integrativo dipendenti.**

Il Revisore Unico del Comune di Bosnasco, nella persona della Dott.ssa De Marzi Maria Elisabetta, nominata con Delibera del C.C. n. 28 del 24.11.2020;

### Premesso

- Che in data 21/12/2022, con nota prot. n. 3238 del 21/12/2022, il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 113 del 16/12/2022 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con nota prot. n. 3238 del 21/12/2022, trasmessa a mezzo e-mail, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

### Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**”;*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per*

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

**Vista** la proposta di delibera di Giunta comunale n. 72/2022 avente ad oggetto: “Contratto Decentrato Integrativo anno 2022 parte giuridica e parte economica – Costituzione Fondo dipendenti e autorizzazione sottoscrizione”;

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Esaminata** la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022, redatta dal Responsabile del servizio Finanziario e trasmessa all’Organo di revisione con nota prot. n. 3238 del 21/12/2022;

**Preso atto** della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 113 del 16/12/2022 a firma del Responsabile Finanziario, come di seguito esposto:

| QUANTIFICAZIONE FONDO ANNO 2022   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>PARTE FISSA:</b>   |   |                  |
| Risorse anno 2004 aventi carattere di certezza, stabilità e continuità  |   | 6.789,85         |
| Incremento art. 32 c. 1 - 0,62 % monte salari 2001  | € | 530,80           |
| Incremento art. 32 c. 2 - 0,50 % monte salari 2001  | € | 428,06           |
| Ccnl 22.01.04 art.32, c.7 = 0,20% monte salari 2001   | € | -                |
| Incremento art. 4 c. 1, 0,5 % monte salari 2003   | € | 471,87           |
| CCNL 11.4.08 Incremento art. 8 c. 2 = 0,6 % monte salari 2005   | € | 652,69           |
| RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO  | € | 766,48           |
| Incremento CCNL 31.07.09- Riqualificazione posizioni economiche   | € | -                |
| RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: <b>fuori limite</b> gli incrementi derivanti da CCNL 16-18 | € | 154,09           |
| EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, N.4 DIP. A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dic. congiunta n. 5: <b>fuori limite</b>       | € | 332,80           |
|   | € | 120,90           |
| <b>TOT. PARTE FISSA</b>   | € | <b>10.247,54</b> |
| <b>PARTE VARIABILE:</b>   |   |                  |
| ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18) <b>FUORI LIMITE</b>   | € | 135,63           |
| ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO <b>FUORI LIMITE</b>                            | € | -                |
| (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 - Integrazione per progetti <b>FUORI LIMITE</b>  | € | -                |
| INTEGRAZIONE 1,2% m.s.1997 - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA                | € | -                |
| <b>TOT. PARTE VARIABILE</b>   | € | <b>135,63</b>    |
| <b>TOT PARTE FISSA E VARIABILE SENZA RIDUZIONI</b>  | € | <b>10.383,18</b> |

| <b>RIDUZIONI SU FONDO 2022:</b>  |             |
|--|-------------|
| <b>RIDUZIONI Art. 1 c.236 L.208/2015 - divieto di superamento fondo 2015 (fatto salvo istituti neutralizzati) e riduzione per cessazioni dipendenti:</b> | € 646,99    |
| <b>PARTE FISSA + PARTE VARIABILE CON RIDUZIONE FONDO 2022</b>  | € 9.736,19  |
| <b>FONDO 2016 escluso fuori tetto</b>  | € 8.226,28  |
| <b>DECURTAZIONI ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 X SUPERAMENTO FONDO 2016</b>  | € 766,48    |
| <b>FONDO 2022 escluso fuori tetto</b>  | € 8.226,28  |
| <b>TOT. PARTE FISSA</b>  | € 8.834,07  |
| <b>TOT. PARTE VARIABILE</b>  | € 135,63    |
| <b>TOT. QUANTIFICAZIONE FONDO 2022 CON RIDUZIONI</b>   | € 8.969,71  |
| <b>PARTE FISSA + PARTE VARIABILE + PO 2016 escluso Fuori limite</b>  | € 22.314,99 |
| <b>PARTE FISSA + PARTE VARIABILE + PO 2022 escluso Fuori limite</b>  | € 20.976,28 |

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate anno 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30/03/2022;

**Verificato che:**

- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno 2022 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- la pre-intesa del contratto integrativo è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

**Visti:**

- il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
- il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- il CCNL 16 novembre 2022;
- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Certifica**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro 20.976,28;

**Esprime**

parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2022.

Arluno, 23/12/2022

**Il Revisore Unico**

**Dott.ssa De Marzi Maria Elisabetta**

**(firmato digitalmente)**